

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo - Azione 2.5.1

ATTO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

TRA

La Regione Abruzzo, con sede a L'Aquila, Portici S. Bernardino n. 25, nella persona del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio e Ambiente, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata **"Concedente"**;

E

L'E.R.S.I. – Ente Regionale Servizio Idrico, CF 93093990666, con sede legale a L'Aquila, via Michele Iacobucci n. 4, nella persona del Legale rappresentante, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato **"Concessionario"**;

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 intervento titolato: *"Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell'Aquila"* (n. intervento 2.5.1.5 ex DGR n. 430 del 15/07/2025) avente un importo complessivo di € 800.000,00 - **CUP B12E24058930006**;

PREMESSE

VISTI

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", e in particolare, l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del Comitato di Sorveglianza";
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 elaborato sulla base degli articoli 10 e 11 del Reg (UE) 2021/1060, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022, che prende atto, tra l'altro, dell'entità del Programma FESR Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 681.053.590,00 e del Programma FSE+ Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 406.591.455,00;
- la Decisione C(2022) 9380 final del 08/12/2022 della Commissione Europea di approvazione del programma "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Abruzzo in Italia per un importo complessivo di € 681.053.590,00 di cui quota FESR € 272.421.436,00;
- la D.G.R. n. 90 del 21/02/2023, che ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022) 9380 dell'8/12/2022 che approva il Programma regionale FESR Abruzzo 2021-2027, e della Decisione di esecuzione C(2022) 8894 del 29/11/2022 che approva il PR Abruzzo FSE+ 2021 2027;
- la D.G.R. n. 109 del 03/03/2023, recante "Programma regionale PR Abruzzo FESR 2021-2027 e programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027". Istituzione Comitato di Sorveglianza", con cui è stato istituito il

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

Comitato di Sorveglianza Unico per il PR Abruzzo FESR 2021-2027 E PER IL PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 ex art. 38 e 39 del Regolamento (UE) 2021/1060;

- la D.G.R. n. 322 del 29/05/2025, recante “Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027: approvazione del “Piano di attuazione degli interventi – Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Abruzzo 2021 2027 – versione 4.0 – maggio 2025 e del “Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione – maggio 2025, è stato approvato il Piano di attuazione degli interventi del Programma FESR Abruzzo aggiornato – Versione 4;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e s.m.i.;
- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, nell’ambito del Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027 ex DGR 322/2025 il Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC024 della Regione Abruzzo è stato confermato quale Struttura Responsabile di Attuazione delle Azioni:

- 2.5.1 “Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.”

- 2.7.2 “Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu”;

TENUTO CONTO che, tali Azioni 2.51 e 2.7.2 rientrano rispettivamente negli obiettivi specifici:

- **RSO2.5** “Promuovere l’accesso all’acqua e alla sua gestione sostenibile”, articolato nei seguenti settori intervento:

- **Codice 062** - Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile);
- **Codice 064** – Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite);

- **RSO2.7** “Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”, articolato nel seguente settore intervento:

- **Codice 079** - Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027 e declinati ex DGR n. 430/2025 può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430/2025 con cui è stato approvato lo schema di atto di concessione a cui espressamente ci si riferisce;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

per la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, il Dirigente dello stesso Servizio quale “Struttura Responsabile di Attuazione” dell’intervento in oggetto nell’ambito dell’Azione 2.5.1 ex D.G.R. n. 322 del 29/05/2025, con sede in L’Aquila, Portici S. Bernardino n. 25, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, di seguito denominato “**Concedente**”;

per l’E.R.S.I. – Ente Regionale Servizio Idrico, CF 93093990666, con sede legale a L’Aquila, via Michele Iacobucci n. 4, nella persona del Legale rappresentante, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità,

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

denominato “**Concessionario**”;

I sottoscrittori concordano quanto segue:

1. Oggetto e finalità della Concessione

1. Le Parti si impegnano ad attuare l'intervento “**Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell'Aquila**” - CUP B12E24058930006 (n. intervento 2.5.1.5 ex DGR n. 430/2025), finanziato nell'ambito dell'Azione 2.5.1 ex **D.G.R. n. 322 del 29/05/2025 e s.m.i.**, nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui alla scheda progetto allegata al presente atto e in conformità alle disposizioni di cui alla presente concessione;

In attuazione di quanto previsto in premessa, è concesso all'ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico, il finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato: “**Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell'Aquila**” - CUP B12E24058930006 (n. intervento 2.5.1.5 ex DGR n. 430/2025), dell'importo complessivo di € 800.000,00 a valere sulle risorse del FESR 2021-2027 Abruzzo approvato con DGR 745/2024.

L'intervento verrà realizzato in qualità di Sub-Concessionario e Stazione Appaltante dalla GSA Spa, previa stipula di atto di sub-concessione tra l'ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico e la GSA Spa.

2. Definizioni

1. **Autorità di Gestione (AdG)** è il Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE del Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo, responsabile della gestione del Programma;
2. **Comitato di Sorveglianza (CdS)** svolge attività di sorveglianza in relazione al Programma Regionale FESR, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, nonché assolve alle funzioni di cui all'art. 40 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, per la Regione Abruzzo è stato istituito con DGR n. 109 del 03/03/2023;
3. **Struttura Responsabile di Attuazione (SRA)** è il Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, responsabile dell'attuazione dell'intervento sotto il profilo gestionale tecnico amministrativo e contabile inerente alla corretta esecuzione dell'intervento oggetto della presente Concessione;
4. **Concedente** è da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque che svolgerà le funzioni previste in concessione così come individuato dalla D.G.R. n. 745 del 19/11/2024;
5. **Concessionario** è il destinatario del finanziamento e soggetto attuatore dell'intervento, titolare della responsabilità gestionale tecnico-amministrativo e contabile;
6. **Soggetti Gestori del SII:** le n. 6 Società a totale partecipazione pubblica a cui è stata affidata in house dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, la gestione del SII come definito all'art. 141 del D.Lgs 152/2006 nell'ambito di competenza;
7. **Stazione appaltante:** è il Soggetto Gestore di cui al punto precedente;
8. **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** il soggetto nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione per le fasi di programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione.
9. **il Beneficiario** è il Concessionario, responsabile dell'alimentazione delle sezioni di F.I.E.R.A. (piattaforma del beneficiario) relative al caricamento dei dati finanziari, fisici e procedurali; contribuisce inoltre alla costruzione del fascicolo di progetto.
10. **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell'art. 65 (Operatori economici) del D.Lgs 36/2023.

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

11. **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.
12. **Controllore di Primo Livello (CPL):** si tratta del soggetto preposto ai controlli di primo livello con carattere di terzietà rispetto al Concessionario e alla SRA. Tali controlli vengono esercitati in un'apposita sezione del sistema di monitoraggio F.I.E.R.A. attraverso la redazione di apposite check-list di controllo allegata al *Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione* pubblicato nella sezione dedicata sulla pagina web della Regione Abruzzo del PR ABRUZZO FESR 2021-2027. Il controllo di primo livello rende eleggibile la spesa del beneficiario finale attribuendole lo stato di "spesa certificabile" allo SRA;
13. **Soggetto attuatore:** è il Concessionario così come definito al precedente punto n. 5;
14. **Sub-Concessionario:** è il Soggetto Gestore del SII di cui al punto 6;
15. **Sistema di Monitoraggio:** è il Sistema Informativo di monitoraggio unitario denominato F.I.E.R.A., Finanziamenti Europei Regione Abruzzo, implementato conformemente a quanto stabilito dall'art. 69 e dagli allegati XIV e XVII del Regolamento (UE) 2021/1060.

3. Condizioni generali

1. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente atto di concessione.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, a:
 - a) garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente atto di concessione, in conformità ai cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui alla scheda progetto allegata alla presente concessione. La difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto alla scheda progetto, ferme restando le variazioni consentite dalla legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;
 - b) assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
 - c) concludere l'intervento oggetto del finanziamento assegnato, comprendendo ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, nel rispetto delle norme sulla ammissibilità della spesa, restando convenuto, invece, che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che l'abbiano determinati, saranno a carico del Concessionario, che curerà la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
 - d) verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
 - e) confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;
 - f) sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di concessione". Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.
3. Il Concessionario, ovvero il Sub-Concessionario, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Progetto, si

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'intervento; il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie di cui al PR Abruzzo FESR 2021- 2027 nei modi e termini stabiliti dall'AdG e dalla SRA, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.

4. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei cronoprogrammi finanziario e procedurale di cui all'art. 5 della presente concessione.

4. Condizioni specifiche ed obblighi

1. Il Concessionario è obbligato a:

- a) nominare il RUP dell'Intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, alla SRA.
- b) acquisire, ove non avesse già provveduto, il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente alla SRA;
- c) individuare il Responsabile dell'inserimento dati, coincidente con il RUP se non diversamente individuato, il quale provvederà al tempestivo inserimento dei dati progettuali di monitoraggio sul Sistema informatico e ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune integrazioni richieste dalla SRA;
- d) comunicare alla SRA, per il trasferimento delle risorse disciplinato dal successivo art. 6, l'avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di *contabilità separata* delle risorse o di *codificazione contabile* tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con tali risorse;
- e) comunicare tempestivamente alla SRA le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
- f) informare tempestivamente la SRA del mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma procedurale ai sensi dell'art. 5 comma 4;
- g) comunicare alla SRA l'insorgenza di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- h) procedere alle necessarie operazioni di controllo sull'ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità riportate nelle disposizioni statali e regionali;

2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;

3. Il Concessionario, a seguito della gara d'appalto, provvederà a comunicare alla SRA, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di aggiudicazione, l'avvenuto inserimento sul sistema di monitoraggio del nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo.

4. Si chiarisce, inoltre, che:

- a) Il Concessionario è impegnato a svolgere le attività inerenti alla progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti ai quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- b) nei bandi di gara e nei contratti di appalto possono essere previste forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere.

5. Il Concessionario ed il RUP sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato con le modalità, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

regionale di riferimento.

6. Per la realizzazione operativa degli interventi, il Concessionario si avvale del Sub-Concessionario.
7. L'atto negoziale che regola i rapporti tra il Concessionario e il Sub-Concessionario stabilisce gli obblighi tra quelli indicati ai punti precedenti in capo al Sub-Concessionario.

5. Ammissibilità delle spese

1. Ai sensi dell'Articolo 63 del RDC, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute e pagate per l'attuazione delle operazioni **entro il 31 dicembre 2029**.
2. Le spese sono ammissibili se rispettano il **DPR 10 marzo 2025 n. 66** contenente il **regolamento** con i criteri sull'**ammissibilità della spesa** per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente, di cui al regolamento (UE) 2021/1060 per il **periodo di programmazione 2021/2027**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell'8 maggio 2025.
3. Le spese che verranno considerate non ammissibili ai fini della rendicontazione all'Unione europea resteranno a carico del Concessionario.

6. Cronoprogrammi procedurale e finanziario

1. Nei cronoprogrammi procedurale e finanziario, allegati alla presente concessione, vengono definiti rispettivamente gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento e all'avanzamento della spesa.
2. Il cronoprogramma procedurale riporta, in coerenza con il cronoprogramma finanziario di cui al punto seguente, tutte le tempistiche relative all'attuazione dell'intervento in ogni sua fase.
3. Il cronoprogramma finanziario, riporta, in coerenza con il cronoprogramma procedurale di cui al punto precedente, le tempistiche relative alle previsioni di spesa articolate per anno solare.
4. Il concessionario si impegna ad informare tempestivamente la SRA e a fornire adeguata motivazione del mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma procedurale nei seguenti casi:
 - a) abbia superato la scadenza temporale prevista;
 - b) venga a conoscenza di problematiche non previste e prevedibili alla data di sottoscrizione della presente concessione, che rendano di fatto non rispettabili future scadenze temporali.

7. Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

1. Le risorse assegnate al Concessionario sono trasferite compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione Abruzzo, e nel limite del cronoprogramma finanziario di cui alla scheda progetto allegata al presente atto, a rimborso dei pagamenti effettuati come correttamente documentati sul Sistema Informativo di monitoraggio F.I.E.R.A.;
2. Il Beneficiario avvia il procedimento mediante presentazione della richiesta di rimborso attraverso utilizzo del Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.
3. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati dal Concedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al punto precedente, a conclusione delle procedure di Controllo di primo livello, con riferimento alle spese sostenute, come descritto nel *Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR ABRUZZO FESR 2021-2027* Versione n. 1 – Dicembre 2024, approvato con Determinazione Dirigenziale DPA011/82 del 02/12/2024, e ss.mm.ii.
4. Tutte le erogazioni sono perentoriamente condizionate:
 - a) dal corretto e completo inserimento della documentazione sul Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.;
 - b) dall'esito dei Controlli di primo livello di cui all'art. 9.
5. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del Concessionario, sono comunque subordinati, senza che lo stesso possa nulla pretendere per

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

eventuali ritardi nell'erogazione delle risorse, alle disponibilità annuali di cassa della Regione e ai vincoli imposti dalla finanza pubblica. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente.

6. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività correlate alla realizzazione dell'intervento in oggetto, l'Ente Concedente disporrà a favore del Concessionario l'erogazione di rate del finanziamento concesso con le modalità di seguito indicate:
 - a) **ANTICIPAZIONE** (c.d. rata n. 1), pari al 10% dell'importo del finanziamento assegnato, entro 60 gg. dalla firma dell'atto di sub-concessione tra Concessionario e Soggetto Gestore, previa acquisizione del relativo atto e di documentazione comprovante l'avvio delle procedure di gara.
 - b) **INTEGRAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE**, tenendo conto dell'anticipazione erogata, si può corrispondere ulteriore anticipazione fino al 30% dell'importo del finanziamento assegnato e rideterminato a seguito di aggiudicazione, sulla scorta del QTE rimodulato, per garantire gli adempimenti della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. L'integrazione all'anticipazione sarà versata entro 60 gg. dalla richiesta da parte del Concessionario che deve essere corredata della documentazione probante il rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo.
 - c) **ULTERIORI RATE**, del restante finanziamento assegnato e rideterminato post-gara, in acconti condizionati all'avanzamento della spesa sostenuta dal Concessionario ed al rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario di cui alla scheda progetto allegata alla presente Concessione, previa certificazione dell'avvenuta spesa dell'importo di cui al trasferimento precedente a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, ed a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato. La rata di **SALDO**, entro l'importo previsto dal cronoprogramma finanziario di cui alla scheda progetto allegata alla presente Concessione, da quantificare rispetto al costo finale del progetto, verrà erogata solo a seguito della presentazione del collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa di settore, e della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente Concedente e Concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione, e a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario;
7. In caso di cofinanziamento dell'opera da parte del Concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, lo stesso si impegna a garantire la quota di cofinanziamento, riportata nell'art.1 della presente Concessione. La quota deve essere garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa da documentare a cura del Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione.
8. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'eventuale cofinanziamento, qualora a carico di Soggetti privati, dovrà essere garantito da polizza fideiussoria pari al 100% del valore del cofinanziamento.
9. Ogni onere eccedente l'importo del finanziamento concesso è a carico al Concessionario.

8. Economie

1. Si intendono "economie" le risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
 - a) economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del contratto principale;
 - b) economie desunte dalla contabilità finale, certificata dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione;
 - c) ulteriori risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico conclusivo dell'intervento.
2. Le economie restano vincolate all'intervento fino alla ultimazione del contratto principale ma sono utilizzabili dal Concessionario, previa motivata richiesta del RUP e relativa autorizzazione della SRA, solo al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 120 comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 36/2023 e solo per la quota eccedente le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico.

9. Monitoraggio

1. Il Concessionario è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati procedurali, finanziari e fisici nel Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.;
2. Il mancato o ritardato inserimento dei suddetti dati comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie ed espone il Concessionario all'avvio di eventuali procedure sanzionatorie secondo quanto disposto dall'Autorità di Gestione, dai regolamenti comunitari, dalle norme nazionali.
3. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento è:
 - a) Finanziario, ovvero prevede la rilevazione dei dati finanziari legati ai progetti e ai Programmi nel cui ambito essi sono attuati. I Dati rilevati (Finanziamento, Obbligazioni, Pagamenti, Quadro economico, Piano dei Costi, Economie), hanno un riscontro diretto fra la previsione iniziale e la quota parte ammissibile riferita al Programma (Costo ammesso, Impegni ammessi, Pagamenti ammessi, Spese certificate);
 - b) Procedurale, che consente di eseguire la sorveglianza sui progetti dal punto di vista dell'iter amministrativo e del relativo profilo temporale. A livello di singolo progetto, il monitoraggio procedurale rileva le varie fasi dell'iter attuativo (attivazione, inizializzazione, attuazione e conclusione). Le date previste ed effettive di ciascuna fase costituiscono gli elementi di monitoraggio dello stato di attuazione di un'operazione;
 - c) Fisico, il quale prevede la rilevazione delle informazioni correlate alla realizzazione di ogni progetto, attraverso la misurazione degli indicatori di output e di risultato conseguiti (target intermedi e finali) al fine di verificare il raggiungimento degli indicatori programmati indicati nelle tabelle 2 e 3 del PR.
4. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Beneficiario il quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e l'aggiornamento dei dati del Sistema di monitoraggio;
5. Il Beneficiario deve provvedere all'inserimento dei dati nel Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A. in modo da aggiornare sistematicamente la piattaforma stessa.
6. Il Concessionario è tenuto ad effettuare le rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto (Anticipazione e SAL), da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate).

10. Controlli e verifiche

1. Il Concessionario è soggetto ai controlli di primo livello on desk e in loco sulla base delle disposizioni nazionali e regionali.
2. Il Concessionario, per consentire i controlli di primo livello, è tenuto a:
 - a) alimentare tempestivamente il Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A. con tutta la documentazione tecnico- amministrativa e finanziaria in linea con le disposizioni di cui al precedente comma 1 e sulla base di eventuali richieste integrative della SRA e dell'AdG;
 - b) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
 - c) assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
 - d) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
3. Il Concedente può disporre verifiche in loco, su base campionaria, al fine di verificare il corretto avanzamento dell'intervento oggetto del finanziamento e, in caso di ultimazione, la sua regolare funzionalità. Il Concessionario, oltre agli obblighi di cui al precedente comma 2, è tenuto a consentire e favorire tale verifica.
4. Le verifiche non sollevano, comunque, il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
5. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo,

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario. Le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente all'esecuzione dei progetti finanziati.

6. I controlli di primo livello on desk sono concomitanti alla realizzazione dell'intervento e vengono svolti sulla base dei dati e documenti caricati sul Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.
7. A tal fine il Concessionario si obbliga, per motivi di speditezza delle attività di controllo, a inserire sul sistema di monitoraggio ogni dato e documento entro 10 gg dalla relativa adozione.
8. La SRA può chiedere in qualsiasi momento di integrare sul Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A. i dati e/o la documentazione necessaria allo svolgimento del controllo da parte del controllore di primo livello.
9. La SRA, sulla base degli esiti del controllo di primo livello, può disporre il taglio delle spese sostenute e/o la sospensione dei rimborsi fino ad avvenuta sanatoria delle non conformità riscontrate.
10. Fermo restando la specificità e complessità delle possibili operazioni finanziate e dei relativi importi, per l'iter, da espletare tramite Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A., dell'esecuzione dei pagamenti in favore dei beneficiari in relazione alla tempistica, nonché per quanto non espressamente precisato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al vigente *Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione* pubblicato nella sezione dedicata sulla pagina web della Regione Abruzzo del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

11. Informazione, comunicazione e visibilità

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate nell'ambito del PR Abruzzo FESR 2021-2027 nel rispetto delle disposizioni dell'AdG.
2. Tutti i beneficiari devono rendere nota l'origine del finanziamento UE ricevuto e ne garantiscono la visibilità, riportando le informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi, e adottando tutte le azioni prescritte dall'art 50 del Reg. (UE) 1060/2021.
3. Devono, inoltre, svolgere attività di comunicazione specifiche per dare evidenza dei risultati raggiunti secondo il criterio della proporzionalità.
4. Con riferimento agli obblighi del beneficiario in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi (art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021), si rinvia alle specifiche linee guida esplicative dei requisiti obbligatori nell'ambito dell'attività di comunicazione delle operazioni finanziate (*Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione: Allegato 3 "Loghi PR FESR" e all'Allegato 34 "Linea guida per l'ammissibilità della spesa uso dei beneficiari"*).
5. In caso di violazione da parte del beneficiario degli obblighi in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 47 e 50 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 1060/2021, qualora non siano state poste azioni correttive l'Autorità di Gestione applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione fino al 3% del contributo concesso all'operazione interessata ai sensi dell'art. 50, par. 3 del Reg. (UE) 1060/2021.

12. Estraneità del Concedente dai contratti

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

13. Sub committenza

1. È fatto divieto al Sub-Concessionario di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato. Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

14. Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
 - a) grave violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
 - b) variazioni che configurino una sostanziale alterazione dell'intervento.
2. Lo stesso potere di revoca sarà esercitato ove il Concessionario per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento, ovvero incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente atto di concessione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione,
3. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite al Concessionario le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il soggetto medesimo è legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessorie e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
4. L'Ente Concedente si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovesse derivarle dai comportamenti del soggetto convenzionato che dovessero portare alla revoca della Concessione.
5. L'Ente Concedente, in caso di revoca della concessione, a tutela dell'interesse generale, si riserva, infine, la facoltà di sostituire il Concessionario con altro Soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere oggetto della concessione, in possesso dei requisiti di legge, che l'Ente Concedente andrà ad individuare.
6. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi maturati al tasso legale dal momento dell'erogazione e fino all'effettivo soddisfo, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
7. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dell'intervento o anche successivamente previo accollo di quanto eventualmente già sostenuto.

15. Rivalsa

1. Le parti concordano che l'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui all'art. 5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie previste dall'Accordo.
2. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservato alla Giunta Regionale, nei confronti del Concessionario, delle suddette sanzioni applicate dal Governo per il mancato rispetto delle tempistiche dell'intervento.
3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.
4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 giorni a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità per la restituzione delle somme.

16. Poteri sostitutivi

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera potranno essere eccezionalmente prorogati su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

17. Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. qualora nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

18. Codice di Comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014, e successive modifiche ed integrazioni disponibile, sul sito della Regione Abruzzo.

19. Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia di cui al Regolamento (UE) 679/2016, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano il rispetto delle condizioni di trasparenza delle informazioni, delle comunicazioni, delle modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato e dell'accesso ai dati personali ex art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

20. Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa alla SRA che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'Aquila, sede del Dipartimento regionale coinvolto.

21. Sostituzioni clausole e disposizioni finali

1. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente atto di concessione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si rinvia alle norme e alle disposizioni applicabili in materia nonché al SIGECO e alla manualistica attinenti, adottati dall'Autorità di Gestione.

22. Allegati

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto di Concessione, il documento allegato di seguito elencato:

- a) Scheda Progetto;

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

La Struttura Responsabile dell'Attuazione per la Regione Abruzzo	Il Concessionario
Il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque	Il Rappresentante Legale dell'E.R.S.I.

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19.

La Struttura Responsabile dell'Attuazione per la Regione Abruzzo	Il Concessionario
Il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque	Il Rappresentante Legale dell'E.R.S.I.

Il Sub-Concessionario, individuato nel [nominativo sub-concessionario], dichiara di aver preso visione dei contenuti del presente atto di concessione

Il Sub-Concessionario
Rappresentante Legale della GSA Spa

REGIONE ABRUZZO - PR ABRUZZO FESR 2021 2027										ALLEGATO	
Obiettivo Specifico:				RSO2.5 - Promuovere l'accesso all'acqua e alla sua gestione sostenibile							
Settore intervento				064 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)							
Azione				2.5.1							
Dati progetto											
Codice intervento				2.5.1.5							
CUP				B12E24058930006							
Denominazione progetto				Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell'Aquila							
Importo [€]				800.000,00							
Ente Concedente				Regione Abruzzo							
Concessionario				E.R.S.I. - Ente Regionale Servizio Idrico							
Sub-Concessionario				GSA Spa							
Localizzazione											
Regione				Abruzzo							
Provincia				L'Aquila							
Comune				L'Aquila							
Coordinate di georeferenziazione											
Latitudine				42° 21' 25,74"							
Longitudine				13° 28' 16,97"							
Descrizione intervento											
Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico Integrato (rif. Allegato 1A “FABBISOGNI_SII_Acquedotti”), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell’estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato “Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell’Aquila” – costo del progetto € 800.000,00 Soggetto Attuatore GSA S.p.A. (rif. prog. n. 9 dell’Allegato 1A “FABBISOGNI_SII_Acquedotti”)											
Cronoprogramma procedurale											
Attività				Data inizio				Data Fine			
Progetto di fattibilità tecnico-economica				15/07/2025				31/10/2025			
Progettazione esecutiva				31/10/2025				31/12/2025			
Esecuzione Lavori				31/12/2025				31/08/2027			
Collaudo				31/08/2027				30/09/2027			
Chiusura intervento				30/09/2027				31/0/2027			
Piano dei pagamenti e delle rendicontazioni											
Calendario adempimenti				Data		Importo da rendicontare		Recupero anticipazione		Importo netto da erogare	
1	30/06/2025		Anticipazione	30/06/2025	- €		- €		240.000,00 €		
2	28/02/2026		rata 1 - I sem 2026	28/02/2026	200.000,00 €		60.000,00 €		140.000,00 €		
3	31/10/2026		rata 2 - II sem 2026	31/10/2026	200.000,00 €		60.000,00 €		140.000,00 €		
4	28/02/2027		rata 3 - I sem 2027	28/02/2027	200.000,00 €		60.000,00 €		140.000,00 €		
5	31/10/2027		rata 4 - II sem 2027	31/10/2027	200.000,00 €		60.000,00 €		140.000,00 €		
Importo previsto per l'intervento				800.000,00 €		800.000,00 €		240.000,00 €		800.000,00 €	